



Luigi Einaudi



Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



Istituto certificato per la Qualità
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

CIRCOLARE N. 232

URGENTE

Pistoia, 17/12/2024

A TUTTI I DOCENTI

p.c. Al DSGA
Dott.ssa Federica Marino
Al Sito WEB

OGGETTO: NORMATIVA PRIVACY

Si invita a prendere attenta visione di quanto allegato: è urgente e necessario leggere quanto specificato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo

(firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93)



Luigi



Einaudi



Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



Istituto certificato per la Qualità
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

ALLEGATO

Il testo definitivo del Regolamento Europeo sulla Privacy o **GDPR** (*General Data Protection Regulation*) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2016, con entrata in vigore 20 giorni dopo tale data. **Dal 25 maggio 2018** deve essere garantito un perfetto allineamento con le disposizioni fornite dalla **legge sulla privacy**.

Con l'arrivo del **Regolamento Europeo Privacy**, la legge sulla privacy ha fatto un ulteriore passo avanti: il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati **ha abrogato infatti la direttiva 95/46/CE** (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, di conseguenza, ha sostituito il Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196 del 2003).

In Italia il **GDPR 679/16** è armonizzato dal Decreto 101/2018 che integra la vecchia 196/2003 con la nuova normativa europea.

A seguito della crescente digitalizzazione delle scuole e di numerose sentenze intervenute, il *Garante per la tutela dei dati personali* (GTDP) ha pubblicato nel maggio 2023 un **nuovo vademecum dal titolo "La scuola a prova di privacy"** sul trattamento di tali dati nel servizio nazionale di istruzione e formazione, che amplia e sostituisce il precedente emanato nel 2016, sempre in conformità della normativa europea ed italiana.

Il documento è molto ampio e si compone di cinque parti e due appendici.

LE REGOLE GENERALI

In questa parte sono ricordati i principi concernenti i doveri del "titolare del trattamento", dell'istituzione scolastica pubblica o privata, del "responsabile del trattamento", degli "incaricati del trattamento", nonché i diritti delle famiglie e degli alunni e degli studenti.

Particolare attenzione è riservata ai "dati sensibili" quali: dati personali, di genere, condizioni di salute (disabilità, DSA, particolari BES, assenze di studenti e del personale docente e non docente esonerato dall'educazione motoria, etc.), condizioni religiose (si pensi alla scelta tra avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, scelte politiche o sindacali, etc).

Dovrà inoltre essere richiesto agli interessati il consenso al trattamento ed alla "comunicazione dei dati personali", che non potrà essere negato quando si tratterà di attività istituzionali che, senza tali dati, non potrebbe essere svolta e quindi non consentirebbe l'esercizio dei diritti degli interessati (ad es. comunicazione alle scuole dove l'alunno si iscrive al termine di un ciclo o dove si trasferisce, comunicazioni dei dati del personale agli uffici del lavoro e fiscali, etc.).

Si ribadisce il diritto degli interessati alla visione dei propri fascicoli personali, di inserimenti di nuovi dati e di richiesta di cancellazione di dati non necessari.

In caso di rifiuto all'esercizio di questi diritti sarà sempre ammesso il reclamo al Garante o il ricorso agli organi giudiziari.

LA VITA DELLO STUDENTE

È una parte molto importante che riguarda i dati sensibili di minori ed in particolar modo per gli alunni e studenti con disabilità o con DSA.



Le indicazioni del Garante sono molto minuziose e sono frutto non solo della normativa, ma anche dalla casistica di decisioni giurisprudenziali:

- le iscrizioni che ormai vanno effettuate on line, recanti i dati sensibili e particolarmente sensibili, dovranno essere custodite scrupolosamente dalla scuola e dall'incaricato che inserisce i dati;
- le scuole, come quelle paritarie, che riceveranno le iscrizioni cartacee con annessa la documentazione degli alunni con disabilità che sarà depositata anch'essa in cartaceo anche nelle scuole statali, andranno **custodite scrupolosamente**;
- se taluni documenti dovranno essere "comunicati in forma cartacea ad altra autorità" (ad es. ai Comuni per la richiesta di trasporto, assistenza per l'autonomia e la comunicazione o all'Ufficio Scolastico Regionale per la richiesta del sostegno) **dovrà essere assolutamente evitato di indicare le generalità degli alunni, usando al loro posto sigle o acronimi**;
- qualora i docenti dovessero assegnare temi su situazioni personali o familiari agli alunni, si dovrà evitare che i componimenti di ciascuno siano visionabili dagli altri alunni;
- **è vietato ai docenti comunicare a soggetti esterni informazioni relative ai singoli alunni**;
- **quanto alle valutazioni, quelle relative alle ammissioni alle classi successive verranno indicate senza voti sul registro elettronico, ma con le parole "ammesso" o "non ammesso" e saranno visionabili solo dalle famiglie e gli alunni della stessa classe**;
- quanto ai voti dei singoli alunni, questi verranno riportati sul registro elettronico e saranno visionabili solo dalla rispettiva famiglia ed alunno;
- l'esito di valutazioni intermedie e finali che potranno danneggiare gli alunni, non potranno essere diffusi senza l'autorizzazione delle famiglie degli studenti;
- si ribadisce che il riferimento alle "prove di verifica differenziate" sostenute dagli studenti con disabilità o con DSA, non dovrà essere inserito nei tabelloni, ma dovrà essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente;
- quanto alle comunicazioni alle famiglie tramite circolari, non vi dovrà essere alcun riferimento a comportamenti o provvedimenti concernenti singoli alunni, ma si dovranno riportare solo disposizioni di carattere generale;
- **quanto agli alunni con disabilità o DSA, si riporta lo specifico paragrafo: "Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati relativi alla salute. Non è consentito, ad es., pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad es. i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato."**

LE NUOVE TECNOLOGIE

Nei casi di bullismo operato con i mezzi elettronici, occorrerà segnalare l'accaduto alla scuola che provvederà subito ad invitare i compagni a cessare o far cessare questi eventi; in casi gravi la scuola dovrà necessariamente informare il Garante.

Nel caso di utilizzo di smartphone e di tablet, le immagini dovranno essere utilizzate solo per uso personale, essendo vietata la diffusione senza il consenso degli interessati; lo stesso vale per la comunicazione ad altri di immagini contenute nei propri dispositivi.



Luigi



Einaudi



Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



Istituto certificato per la Qualità
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

Stessa situazione per i genitori se trattasi di immagini dei propri figli minori, sulla cui diffusione occorre utilizzare molta prudenza.

E' assolutamente vietata la ripresa relativa a dinamiche ed ai comportamenti della classe.

Quanto all'uso del REGISTRO ELETTRONICO, il gestore, che è il responsabile del trattamento dei dati, e il personale scolastico, che è incaricato dello stesso, dovranno evitare la diffusione dei dati sensibili ivi contenuti.

Per la pubblicità e trasparenza di circolari e graduatorie, occorrerà evitare la diffusione di dati sensibili che debbono essere custoditi a parte e ai quali comunque si può accedere in base alla l. n° 241/90 e del D.Lgs. n° 33/13.

Quanto agli ELENCHI DEGLI ALUNNI DIVISI PER CLASSE, questi potranno essere comunicati solo alle famiglie in fase di iscrizione, fermo restando il divieto di pubblicazione dei dati particolarmente sensibili come le condizioni di salute; mentre per gli anni successivi, questi potranno essere visionati dai soli alunni e famiglie della classe sul registro elettronico; inoltre sarà vietato l'uso di pubblicazione cartacea all'albo della scuola, se esiste un registro elettronico.

Le TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA dovranno essere collocate solo in luoghi tesi ad evitare furti o atti di vandalismo; nel caso ad es. di laboratori o locali in cui dovranno essere presenti alunni, le telecamere dovranno essere spente durante la loro presenza e riattivate successivamente.

Per la somministrazione di QUESTIONARI per ricerche, le famiglie dovranno essere preventivamente informate e possono legittimamente rifiutarsi.

E' da ricordare che ogni scuola dovrà approvare un piano per la sicurezza della custodia dei dati raccolti dove indicare anche le precise responsabilità.